

taggio tra il cavaliere Montale e l'avvocato Rezasco, il primo dei quali aveva ottenuto 96 voti, ed il secondo 46.

In questa seconda votazione vennero dati nella sezione di Levanto 96 voti al cavaliere Montale, e 46 all'avvocato Rezasco.

La sezione di Godano andò deserta, per essere intervenuto nella sala dell'elezione soltanto uno dei membri dell'ufficio e pochissimi altri elettori.

Il presidente della prima sezione, il 30 ricevette da Godano il processo verbale colla data del 27 e sottoscritto dal suddetto membro e da due altri elettori, dal quale risultava che gli altri elettori non avevano potuto intervenire all'adunanza a motivo dell'impossibilità assoluta di alcuni fra essi di valicare il torrente Vara, il cui ponte era diroccato alcun tempo prima, e di altri per le vie rese impraticabili e pericolose dalle continue dirottissime piogge. In seguito a quelle notizie quel signor presidente convocò il detto giorno 30 l'ufficio della prima sezione, il quale proclamò a deputato del collegio di Levanto il maggior generale cavaliere Montale. L'ufficio VII si è accertato che l'eletto trovasi a disposizione del Ministero della guerra in qualità d'ispettore generale della contabilità; tuttavia, quantunque regio impiegato con stipendio, nulla osta per questo lato al validamento dell'elezione, essendovi un posto vacante per compiere il numero stabilito dalla legge.

Agli atti del collegio è annessa una rappresentanza sottoscritta da sette elettori della sezione di Levanto e da essi diretta il 31 gennaio all'onorevolissimo presidente della Camera. In questa memoria, narrati i maneggi praticati per far riuscire l'elezione in capo del cavaliere Montale, osservano che, se si fosse potuto convocare la seconda sezione nel giorno 27 il numero dei voti che avrebbe conseguito l'avvocato Rezasco, si sarebbero bilanciati con quelli ottenuti dal suo competitore, il quale non sarebbe uscito vincitore dalla lotta elettorale.

Intorno a quest'elezione, due fatti sono meritevoli di considerazione: il primo, la fallita riunione della sezione di Godano per gli esposti motivi; il secondo consiste in ciò che nella votazione fattasi in detto giorno dalla prima sezione si riconobbe che undici schede contenevano numeri o lettere dell'alfabeto oltre al nome del candidato.

L'ufficio VII, non tenuto conto delle irregolarità commesse sui bollettini, e limitandosi ad un attento esame della non riunione nel giorno 27 della seconda sezione, ed esaminate le deliberazioni prese dalla Camera nelle precedenti Legislature, prima e dopo la pubblicazione del decreto reale 30 giugno 1849, vi propone per mio organo all'unanimità l'annullamento di questa elezione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Levanto.

(La Camera approva.)

#### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

La discussione era rimasta all'articolo 4 sulla tabella.

Rimane a votare sui due emendamenti proposti dai deputati Agnès e Deforestà inviati alla Commissione,

La parola spetta al signor relatore per riferirne.

**TORELLI, relatore.** Ieri l'onorevole deputato Agnès formolava un emendamento relativo ad una diversa divisione delle categorie portate dalla tabella. Egli lasciava la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> categoria, quali sono portate nella tabella, cioè Torino e Genova; quindi in luogo di prendere per base il numero degli abitanti, fissava per la 3<sup>a</sup> categoria quelle città che sono sede del magistrato d'Appello; per la 4<sup>a</sup> i capoluoghi di divisione militare o amministrativa; per la 5<sup>a</sup> i capoluoghi di provincia o di sede di un tribunale di prima cognizione; per la 6<sup>a</sup> i comuni capoluoghi di mandamento o porti di mare; per la 7<sup>a</sup> infine, ogni altro comune.

La Commissione prese a considerare il fondamento sul quale si appoggia precipuamente questa nuova divisione.

Egli è fuor di dubbio che l'essere sede di un magistrato d'Appello o di un tribunale di prima cognizione arreca un vantaggio a favore dei luoghi ove essi si trovano; ma questo, a parere della Commissione, è ben lungi dal poter stabilire una base sufficiente, imperocchè è ovvio che, quando si prende a considerare un vantaggio, se ne presentano immediatamente altri i quali non sono di minor momento. V'è, a cagion d'esempio, la floridezza del commercio che arreca una utilità maggiore di quella che può apportare un tribunale di prima cognizione. Lo stesso si debbe dire di quei luoghi i quali da una favorevole posizione ritraggono non lievi vantaggi. Tali sono, per esempio, alcuni luoghi di delizia sul lago Maggiore, Orta e molti luoghi lungo le rive del mare ed altri tali in cui gli affitti sono pari e forse superiori a quelli che si pagano nelle città che sono sede di un tribunale di prima cognizione.

Dirò poi che vi sono paesi popolosi che sarebbero compresi nella categoria dei 10,000 abitanti, ma perchè non sono sede di un tribunale di prima cognizione, verrebbero ad essere posti fra le ultime dall'onorevole Agnès, come sarebbero Carmagnola, Racconigi, ecc. D'altronde la base che si vorrebbe prendere da queste sedi dei tribunali è variabile, perchè da oggi a domani una determinata località può divenire capoluogo di mandamento, o cessare dal fruire di questo vantaggio; così pure dicasi delle sedi d'intendenza; quindi questa base, oltre di essere per sé incertissima, è anche variabile, come lo sono pressochè tutte le altre, meno quella della posizione la quale rimane inerente al luogo.

Sul riflesso adunque che questa medesima legge fu votata in Francia, nel Belgio, e dovunque si presentarono le medesime obiezioni, i medesimi ostacoli, ma che pur tuttavia tutti si attennero nelle divisioni al numero della popolazione, si vide che qualunque altra base era troppo incerta, la Commissione pertanto persiste nel mantenere la divisione delle categorie quale è portata nella tabella.

Riguardo poi alla questione di Nizza, la Commissione ha esaminato ancora i ruoli delle consegne fatte per l'imposta sui fabbricati, dai quali risulta come realmente la città di Nizza presenta un risultato quale nessun'altra città che trovasi in pari condizione. Infatti, la città di Nizza ha dato all'erario, coll'imposta sui fabbricati, lire 1,254,607, mentre da un'altra città che conta a un dipresso un numero di abitanti di poco superiore, non si ottenne che 693,860 lire. Da questa cifra emerge che evidentemente colà le pigioni sono di un prezzo molto più elevato di quello che lo sieno generalmente in città di egual popolazione, e che può anche parreggiarsi a quello delle pigioni di Genova. Perciò la Commissione crede poter aderire a che nella seconda categoria sia detto: « Genova e Nizza ed il suo territorio ». La Commissione ammette questo lieve emendamento riguardo a Ge-